



# IL FISCO SEMPLICE

u. 10  
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Economia digitale

#### Una possibile proposta di tassazione

La tecnologia digitale ha favorito la liberalizzazione degli scambi e annullato le distanze fisiche, rendendo più complessa la allocazione dei profitti sotto il profilo territoriale.

Infatti, la "new economy" ha consentito di sviluppare nuovi mercati senza la necessità di collocarvi una sede fissa di affari - intesa in senso tradizionale - ma semplicemente impiegando algoritmi immateriali che hanno abbattuto le barriere all'entrata.

La dematerializzazione del concetto di "accesso al cliente" – sia per le vendite di beni che per la fornitura di servizi – ha cambiato le regole del gioco, consentendo alle imprese digitalizzate (ad esempio, Google, Amazon) di operare a livello internazionale e produrre profitti senza la necessità di utilizzare "in loco" sedi materiali.

Si tratta, quindi, di contemperare, in questo nuovo scenario, l'esigenza di rispetto del potere impositivo dei singoli Stati evitando, altresì, potenziali danni per i cosiddetti "Paesi-fonte" o per i Paesi consumatori o per entrambi in presenza di pianificazioni fiscali aggressive che si incastrano nelle carenze (o nelle scaltrezze) dei sistemi fiscali domestici.

Non si può continuare a tollerare arbitraggi ascrivibili a questioni di mancato coordinamento di norme sovranazionali ed occorre intraprendere, pertanto, un percorso di integrazione dei sistemi fiscali.

In ragione della chiara esistenza di "stabili organizzazioni digitali", necessita tutelare esigenze impositive diverse ovvero:

- 1) il diritto dei Paesi-fonte;
- 2) e il diritto dei Paesi consumatori.

Siamo di fronte ad un criterio di collegamento misto ascrivibile:

- › sia al carattere personale della residenza fiscale del contribuente;
- › sia al carattere reale basato sul luogo di produzione del reddito.

Le versioni provvisorie delle "Web Tax" non sembrano cogliere le esigenze innanzi esposte e potrebbero, peraltro, essere non compatibili con i principi interni sanciti dagli articoli 3 e 53 della nostra Costituzione.

E' necessario, quindi, introdurre un criterio impositivo rispettoso del diritto interno e che tenga, altresì, in considerazione le linee guida dell'Unione Europea e dell'OCSE.

#### L'aforisma del mese

*La cosa più difficile al mondo è capire la tassa sul reddito.*

– Albert Einstein

In virtù di tali considerazioni, una possibile proposta rispettosa dei principi esposti potrebbe legarsi al **“functionally separate entity approach”**, decisamente **“compliant”** al principio della **“libera concorrenza”** stabilito dall'articolo 9 del Modello OCSE e su tali presupposti sembra potersi ipotizzare una proposta che si fonda sulla ripartizione dell'utile globale rettificato del valore dell'“**intangible**”.

L'ampliamento dei criteri interpretativi del concetto di stabile organizzazione sposta di fatto, per le imprese del web, il diritto a riscuotere le imposte dirette nei Paesi dove i prodotti ed i servizi vengono consumati. Si deve, quindi, immaginare l'introduzione di criteri di determinazione dell'imponibile **“ad hoc”** per le multinazionali del web.

I profili operativi potrebbero rivelarsi piuttosto semplici poiché le dimensioni delle imprese digitali impongono la redazione annuale di un rendiconto dal quale si evince l'utile mondiale complessivo ed il fatturato segmentato per Paese di destinazione dei beni o servizi andati al consumo.

L'utile prodotto **“worldwide”** potrebbe essere tassato - in proporzione al fatturato - nei Paesi dove sono stati consumati i beni ed i servizi.

Inoltre, il valore dell'“**intangible**” generatore del reddito (sito web e algoritmo di vendita) potrebbe garantire, allo Stato dove è stata sviluppata l'idea, il diritto a ricevere una **“royalty”** figurativa.

Come ha, di recente, affermato il neo Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, **“il quadro internazionale dell'imposta sulle società non è in linea con le realtà dell'economia moderna. È troppo complesso e non garantisce che i profitti siano tassati dove vengono generati. Sebbene queste sfide non si limitino al settore digitale, sono particolarmente chiare e urgenti in relazione alla tassazione dell'economia digitale”**.

Che sia la volta buona?

# DIGITAL ECONOMY



# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## APPLICABILITÀ ANCHE AD IMMOBILI CLASSIFICATI COME 'COLLABENTI' DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER LA "PRIMA CASA"

**Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 357 del 30 agosto 2019**

Nel caso in cui un contribuente intenda acquistare un immobile collabente (categoria catastale F/2) e procedere poi alla sua ristrutturazione, entro 18 mesi dall'acquisto, per adibirlo ad abitazione principale, con la Risposta n. 357 del 30 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tale caso, non è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa", poiché l'immobile in questione non può essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione, stante l'inidoneità assoluta ed oggettiva all'utilizzo dell'immobile abitativo che si intende acquistare. Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, il legislatore intende agevolare non già progetti futuri, bensì l'attuale e concreta utilizzazione dell'immobile acquistato come propria abitazione.

## REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO POSTA IN ESSERE DA PARTE DI PRIVATO AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA TRAMITE IL PORTALE ONLINE "AIRBNB"

**Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 373 del 10 settembre 2019**

Nel caso di attività di locazione di immobile ad uso abitativo al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile optare per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, avente ad oggetto il regime fiscale delle "locazioni brevi".

## INAPPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI POSSIDENZA DI ALTRO IMMOBILE SITUATO NELLO STESSO COMUNE CONCESSO IN LOCAZIONE

**Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 378 del 10 settembre 2019**

Con la risposta n. 378 del 10 settembre 2019, esaminando il caso di un soggetto che ha venduto l'abitazione di sua proprietà, acquistata con le agevolazioni "prima casa", il quale è proprietario, al contempo, di altro immobile nello stesso Comune, acquistato senza fruire delle agevolazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tale ipotesi, non è possibile acquistare una nuova abitazione, sempre nel medesimo Comune, usufruendo l'agevolazione in "prima casa".



## DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 382 del 16 settembre 2019

Con la Risposta n. 383 del 16 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni, con altri di diversa tipologia, possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Nel caso, invece, di interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, l'Agenzia delle Entrate fa presente che, se tali interventi sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Ciò in quanto, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme.

## NOTA DI VARIAZIONE – ACCORDO TRANSATTIVO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 387 del 20 settembre 2019

Con la Risposta n. 387 del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate esamina il caso di due soggetti ( fornitore e venditore ) i quali, al fine di estinguere un procedimento giudiziale sorto tra le medesime parti, concernente una fornitura di merce affetta da vizi, decidono di concludere un contratto di transazione, in cui viene stabilita la riduzione del prezzo originariamente convenuto per la compravendita e l'emissione, da parte del fornitore, di una nota di credito a parziale storno delle fatture emesse nel corso del 2016 e 2017.

Tanto premesso, con il documento di prassi in esame, l'Agenzia chiarisce se detta nota di credito debba essere o meno comprensiva di IVA.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria precisa che l'accordo transattivo non sembra avere natura novativa, bensì dichiarativa poiché la causa che giustifica la riduzione del prezzo originariamente convenuto trova comunque fondamento nel rapporto originario sussistente tra le parti.

Tanto premesso, nel caso di specie, la riduzione del prezzo convenuto costituisce presupposto per l'emissione della nota di variazione. Detta riduzione è avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti.

E' evidente, quindi, che la variazione dell'imponibile discende direttamente dall'accordo transattivo e non anche da una decisione dell'autorità giudiziaria.

Trova, dunque, applicazione il limite temporale di cui al citato comma 3 dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, secondo cui, in caso di accordo tra le parti, la variazione non può essere effettuata dopo un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie (nel caso di specie le fatture sono state emesse tra il 2016 e il 2017).

## DATA DELLA FATTURA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

### Risposta dell'Agenzia delle n. 389 Entrate del 24 settembre 2019

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 389 del 24 settembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di emissione di fattura elettronica mensile, riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente.

L'Agenzia spiega che, a fronte di più cessioni effettuate in un mese, accompagnate dai relativi DDT (datati, ad esempio, 10, 20 e 28 del mese), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato un giorno qualsiasi tra il 28 del medesimo mese ed il 15 del mese successivo, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdl ("data emissione"); oppure, la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente la data dell'ultima operazione. È, comunque, possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo Sdl entro il 15 del mese successivo.

## L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

### FATTURE DIMENTICATE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se le cd. "fatture dimenticate" relative ad operazioni fatturate e pagate nel 2018, ma scoperte dopo il 30 aprile 2019, devono essere registrate nel 2019 con IVA indetraibile.

**RISPOSTA** Le cd. "fatture dimenticate" relative ad operazioni fatturate e pagate nel 2018, ma scoperte dopo il 30 aprile 2019, possono essere registrate nel 2019 senza poter portare in detrazione l'IVA, essendo spirato il termine ultimo del 30 aprile 2019 per la dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nel 2018. Tuttavia, se le fatture datate 2018 sono state ricevute nel 2019 (con prova di ricezione avente "data certa"), è possibile esercitare la detrazione IVA nella liquidazione IVA del mese 2019 in cui avviene la registrazione della fattura o, al massimo, entro il 30 aprile 2020, attraverso il modello dichiarazione Iva 2020.

### IMU

---

**DOMANDA** Si chiede se, nel caso di vendita di un immobile abitativo con clausola di riservato dominio, il soggetto passivo dell'IMU possa essere l'acquirente che abbia trasferito la propria residenza nel predetto immobile.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che, in caso di vendita con "riserva di proprietà", il codice civile stabilisce chiaramente che, tra il momento della sottoscrizione dell'atto e quello del pagamento dell'ultima rata, la proprietà rimane al venditore il quale, pertanto, rimarrà il soggetto sul quale grava l'imposta in parola.



### TICKETS RESTAURANT - MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere la modalità da adottare per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati riferiti ai tickets restaurant, al fine di non incorrere in sanzioni per il disallineamento dei dati riferiti all'IVA mensile.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate, con la recente risposta n. 394, del 7 ottobre 2019, ha fornito un primo chiarimento sul tema, affermando che gli importi dei tickets restaurant, analogamente a quanto già previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell'ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche se gli stessi saranno fatturati, in seguito, alla società emittente.

Il "disallineamento" in parola (tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente) non costituirà violazione tributaria e, conseguentemente, non dovrebbe dare luogo all'applicazione di sanzioni in caso di controllo nel corso degli anni successivi.

## FATTURE ELETTRONICHE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, in caso di tardiva emissione di n. 3 fatture elettroniche, di 10 euro cadauna, la sanzione da applicare è calcolata nella misura ridotta del 90% dell'IVA dovuta con riduzione ad 1/9, oppure il ravvedimento andrà effettuato sull'importo minimo di € 500, calcolato per il numero delle fatture inviate in ritardo.

**RISPOSTA** Nel caso di specie, la riduzione della sanzione prevista dal ravvedimento operoso deve applicarsi all'importo di 500 euro, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997, per il numero delle fatture inviate in ritardo.

## ECO E SISMA BONUS

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti su quali siano i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 10 del c.d. decreto Crescita, ad effettuare lo sconto in fattura.

**RISPOSTA** L'articolo 10 del c.d. decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il soggetto, che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Sia nel testo di legge sia nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 si afferma che lo sconto in fattura può essere applicato solo dal "fornitore che ha effettuato l'intervento". Da ciò deve desumersi che, tale sconto, possa essere praticato dai prestatori di servizi, quali gli installatori, gli impiantisti, e non dai commercianti di beni.

## REGIME FORFETARIO – CAUSE DI ESCLUSIONE

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in ordine a quando un incaricato alle vendite a domicilio, cessata tale attività, e diventato agente di commercio, possa avvalersi del regime forfetario, di cui all'art. 1, commi da 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

**RISPOSTA** Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9 del 2019, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, come gli incaricati alla vendita a domicilio.

La ratio dell'incompatibilità del regime forfetario con il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi consiste nella necessità di escludere che redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta e imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione.

Quindi, se nel periodo di imposta 2018, con riferimento nel caso di specie, il contribuente esercita l'attività di incaricato alle vendite, l'applicazione del regime speciale, di cui all'art. 25 bis, comma 6, del DPR n. 600, impedisce l'accesso al regime forfetario per il medesimo periodo di imposta, ossia il 2018.

Pertanto, nella medesima circolare n. 9, viene affermato che il contribuente, che applica un regime speciale IVA, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, può accedere al regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

## SCADENZARIO FISCALE

NOVEMBRE 2019

## LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

**ASSISTENZA FISCALE - Acconti d'imposta - Trattenuta da parte dei sostituti d'imposta**

Effettuazione sulla retribuzione di novembre della trattenuta della seconda o unica rata acconto IRPEF e/o della cedolare secca a carico dei dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

**IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone - Termini di presentazione e di versamento**

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2018 di persone fisiche e società di persone entro il 30 novembre 2019, in caso di presentazione in via telematica.

## LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

**ASSISTENZA FISCALE - Modello 730 integrativo**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte di CAF e professionisti abilitati, delle dichiarazioni Modello 730 /2019 - integrativo , dei prospetti di liquidazione e del risultato contabile. Consegna all'assistito di copia della dichiarazione. Comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile.

## VENERDÌ 15 NOVEMBRE

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento**

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 ottobre 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).

**IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro**

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

## LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

**IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA**

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

**CEDOLARE SECCA - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari**

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

**ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta**

Versamento con Mod. F24 delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730.

**IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale**

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

**IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 - Terzo trimestre 2019**

Versamento risultante da liquidazione del terzo trimestre 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6033) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633).

**IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo**

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

**IVA - Contribuenti trimestrali - Terzo trimestre 2019**

Versamento risultante da liquidazione del terzo trimestre 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6033) per i soggetti trimestrali ordinari.

**IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte**

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

**LUNEDÌ 25 NOVEMBRE****IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili**

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di ottobre 2019.

**SABATO 30 NOVEMBRE****REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

**IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972**

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).



## **IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP**

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

## **IVA - Liquidazioni periodiche - Trasmissione**

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - Controversie tributarie**

Versamento rateale ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate.

## **IRPEF / IRAP - Acconti d'imposta - Seconda o unica rata - Persone fisiche e società di persone**

Versamento seconda o unica rata acconto imposte persone fisiche e società di persone per il 2019 (acconto dovuto nella misura del complessiva del 100 per cento per IRPEF e per IRAP) . Mod. F24 e Cod. trib. 4034 (IRPEF) e 3813 (IRAP).

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "rottamazione-ter" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 2017 - Riapertura dei termini**

Versamento delle somme dovute a seguito della riapertura dei termini di presentazione della dichiarazione di adesione per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione-ter" - delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 – 2017.

## **CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Acconto**

Versamento seconda o unica rata acconto per il 2019 imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" (acconto dovuto nella misura del complessiva del 95 per cento) con Mod. F24 e Cod. trib. 1841.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - Atti del procedimento di accertamento**

Versamento in forma rateale delle somme dovute per la definizione agevolata di avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e di liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio, e di accertamenti con adesione.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - Processi verbali di constatazione**

Versamento in forma rateale delle somme dovute ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "Saldo e stralcio"**

Versamento delle somme dovute ai fini della c.d. definizione "a saldo e stralcio".

## **IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") - Trasmissione**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente.

## **SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP**

Versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta per i soggetti all'IRES per i quali il mese di novembre 2019 è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale (acconto dovuto nella misura del complessiva del 100 per cento). Mod. F24 e Cod. trib. 2002 (IRES) e 3813 (IRAP).

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA - Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale - Imposta sostitutiva**

Versamento rata imposta sostitutiva dovuta in relazione ad esercizio opzione per l'esclusione agevolata di beni dall'impresa individuale; rata del 60 per cento dell' imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e restante parte entro il 16 giugno 2020.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "Saldo e stralcio" - Riapertura dei termini**

Versamento delle somme dovute a seguito della riapertura dei termini di presentazione della domanda ai fini della c.d. definizione "a saldo e stralcio".

### **ISA / INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE - Comunicazione variazione codice attività**

Presentazione della variazione dati, senza applicazione di sanzioni, al fine di comunicare il codice attività, non precedentemente comunicato, ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

### **IRES / IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP**

Presentazione telematica della dichiarazione Modello REDDITI 2019 e della dichiarazione Modello IRAP 2019 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES.

